

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0343/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.^(*)

(*) Il presente Regolamento si applica alle domande presentate entro il 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 21, D.P.Reg. 0325/Pres. dd. 8 ottobre 2004. (B.U.R. 17/11/2004, n. 46)

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), concedono incentivi per l'assunzione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001), per assunzione a tempo indeterminato si intende anche l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa.

Art. 3
(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente Regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia, la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

3. In applicazione dell'articolo 1 del Regolamento di cui al comma 1, sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A al presente Regolamento.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento, purché si rispettino le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7, i seguenti datori di lavoro:

- a) imprese;
- b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11/2003.

Art. 5

(Condizioni di ammissibilità relative ai soggetti ed al personale da assumere)

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono concessi per l'assunzione esclusivamente di:

- a) soggetti ad elevata qualificazione;
- b) personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Ai fini del presente Regolamento, i soggetti ed il personale da assumere devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso di laurea in discipline scientifiche conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea in discipline scientifiche triennale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento;
- b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo scientifico o di laurea in discipline scientifiche conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea in discipline scientifiche triennale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento nonché essere impiegati in attività di ricerca;
- c) devono essere inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
- e) devono essere cittadini italiani o di paesi membri della Unione europea, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti)

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) devono avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli Venezia Giulia;
- b) le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4:
 - 1) devono essere iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
 - 2) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;
 - 3) qualora l'impresa sia qualificata come artigiana, deve altresì risultare iscritta all'Albo delle imprese artigiane;
 - 4) non devono svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in

- un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori;
- c) non devono avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale avente le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 1, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;
 - d) devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
 - e) le cooperative devono corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro)

1. I benefici di cui al presente Regolamento sono concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti e personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 che siano impiegati in attività o inseriti in progetti volti a favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica e cui siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

2. I benefici di cui al presente Regolamento sono concessi esclusivamente per assunzioni a tempo pieno.

3. Sono ammessi a contributo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, purché, in quest'ultimo caso, la durata del rapporto medesimo, quale risultante dal contratto di assunzione, sia pari almeno a due anni.

4. Nel caso di soci lavoratori di cooperative il rapporto di lavoro, anche se autonomo o di qualsiasi altra forma, purché non occasionale, dovrà comunque prevedere l'espletamento di attività lavorativa in misura tale da potere essere equiparato ad un'assunzione a tempo pieno.

5. Non sono concessi contributi per i rapporti di lavoro rientranti nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dell'apprendistato.

6. Non sono concessi contributi per le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale non destinate alle società medesime.

7. Le assunzioni sono ammissibili qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 6 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;
- c) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
- d) se effettuate da ditte individuali, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

- e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

8. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, equiparati ad assunzioni a tempo indeterminato, sono ammissibili a contributo qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 6 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;
- b) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;
- c) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

Art. 8 *(Requisiti)*

1. Le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. I requisiti di cui all'articolo 5 devono altresì permanere:

- a) con riguardo alla lettera c) del comma 2, fino alla data di assunzione;
- b) con riguardo alle lettere d) ed e) del comma 2, per l'intera durata del periodo contributivo.

3. I requisiti di cui all'articolo 6 devono altresì permanere:

- a) con riguardo alla lettera c) del comma 1, fino alla data di assunzione;
- b) con riguardo alle lettere a), d) ed e) del comma 1, per l'intera durata del periodo contributivo.

4. I requisiti di cui all'articolo 7 devono altresì permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 9 *(Ammontare dei benefici e durata del periodo contributivo)*

1. I contributi consistono:

- a) qualora il beneficiario sia una piccola impresa come definita dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, in una somma pari a 9.000,00 euro per l'intero periodo contributivo per ciascun soggetto assunto;
- b) qualora il beneficiario sia un'impresa non piccola oppure uno degli altri soggetti previsti dall'articolo 4 comma 1, in una somma pari a 7.200,00 euro per l'intero periodo contributivo per ciascun soggetto assunto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono aumentati del 20 per cento qualora i soggetti ed il personale assunti siano donne.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

4. Gli importi di cui al comma 1 non possono in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

5. Il periodo contributivo ha la durata massima di un anno dal giorno dell'assunzione.

Art. 10 (Cumulo)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, i benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con diverse provvidenze.

2. I benefici non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 della legge regionale 20/1999 nonché con quelli disciplinati dagli interventi rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo.

Art. 11 (Disposizioni procedurali)

1. Per richiedere i contributi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono presentare domanda, alla Provincia competente per territorio, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.

2. Il termine del 30 giugno costituisce termine perentorio; non è consentita la presentazione di domande in periodi diversi da quello indicato nel comma 1.

3. Per Provincia competente si intende quella nel cui territorio i richiedenti hanno la sede ovvero, nel caso di ubicazione della sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia, quella nel cui territorio gli stessi risultino avere la sede secondaria o l'unità locale.

4. Le domande, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso fa fede la data del timbro postale.

5. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'assunzione dei soggetti e del personale di cui all'articolo 5, comma 1.

6. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;
- b) per ogni soggetto da assumere, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5.

7. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

8. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le Province richiedono, ai fini dell'ammissibilità, per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

9. Le Province comunicano al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ammissibilità o meno della stessa al contributo e, nel rispetto del criterio cronologico, la disponibilità o meno di fondi, provvedendo altresì alla concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Qualora non vi sia disponibilità di fondi, l'ammissibilità non costituisce titolo per l'ottenimento dei contributi.

11. Le assunzioni dei soggetti e del personale di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere effettuate anche prima del ricevimento della comunicazione di ammissibilità e comunque non oltre il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

12. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

13. Nel caso in cui la documentazione di cui al comma 12 risulti mancante o incompleta, le Province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 12

(Domande ammissibili non finanziate)

1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte, ove sussistano i fondi, nell'esercizio successivo.

Art. 13

(Decadenza e revoca)

1. I contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

- a) sopravvenuto difetto di una o più condizioni di ammissibilità;
- b) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 per un periodo inferiore a quello previsto;
- c) durata effettiva del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, inferiore ad un anno;
- d) liquidazione o scioglimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei medesimi;
- e) mancata assunzione nel termine previsto dal comma 11 dell'articolo 11;

- f) mancato rispetto del termine perentorio di cui al comma 13 dell'articolo 11;
- g) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

Art. 14

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi.

Art. 15

(Computo dei termini)

1. Per il computo dei termini di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile e dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 16

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego del personale e dei soggetti nelle attività e nei progetti di cui all'articolo 7, comma 1, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente Regolamento è applicabile esclusivamente alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo.

Art. 18

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003 possono essere presentate domande dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il termine del 31 dicembre costituisce termine perentorio; non è consentita la presentazione di domande in periodi diversi da quello indicato nel comma 1.

Art. 19

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Allegato A
(articolo 3, comma 3)

Elenco dei settori esclusi

Agroalimentare:

- 15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
 - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
 - fusione di grassi commestibili di origine animale;
 - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.
- 15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).
- 15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
 - preparazione di carne di volatili e di conigli;
 - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.
- 15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).
- 15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe).
- 15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe).
- 15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo).
- 15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo).
- 15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe).
- 15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria).
- 15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
 - produzione di farina di riso;
 - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
 - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.
- 15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe).

- 15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo).
- 15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe).
- 15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe).
- 15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti.
- 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe).
- 15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe).
- 15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe).
- 15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe).
- 15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe).
- 16 «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

- 24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria automobilistica:

- 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche.
- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica:

- 13 Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione).
- 27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (tutta la classe).
- 27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera:

- 10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti:

- 60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione).
- 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione).
- 62 Trasporti aerei (tutta la divisione).
- 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo).
- 63.2 Attività connesse ai trasporti(tutto il gruppo).
- 63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura:

- 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione).
- 02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca:

- 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).